

## PROTOCOLLO ACCOGLIENZA INCLUSIONE



### Premessa

#### **IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

Il Protocollo di Accoglienza costituisce le linee guida di informazione che riguardano le procedure e le pratiche didattiche a favore dell'inclusione di tutti gli alunni, con una particolare attenzione nei confronti di coloro che manifestano dei Bisogni Educativi Speciali. In questa prospettiva, tale protocollo focalizza le seguenti finalità:

1. Promuovere e potenziare la cultura dell'integrazione e dell'inclusione.
2. Definire pratiche condivise all'interno delle Scuole, di carattere:
  - ☒→ amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
  - ☒→ comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
  - ☒→ educativo/didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica)
  - ☒ → sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio - Comuni, ASL, Enti)
3. Favorire positivamente il passaggio dalla Scuola Primaria, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
4. Promuovere un clima di accoglienza che prevenga ostacoli alla piena integrazione e sviluppi in particolare le abilità sociali e comunicative di ogni alunno.
5. Sostenere iniziative di collaborazione tra Scuola, Famiglia ed Enti Locali.
6. Promuovere esperienze di orientamento per la scelta del percorso scolastico successivo.

Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, viene integrato e rivisto periodicamente sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.



*“... ogni alunno,  
 con continuità o per determinati periodi,  
 può manifestare Bisogni Educativi Speciali:  
 o per motivi fisici, biologici, fisiologici  
 o anche per motivi psicologici, sociali,  
 rispetto ai quali è necessario  
 che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”*

**D.M. 27/12/2012**

<b>I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</b>		
<b>Alunni con disabilità (certificata secondo la L. 104/1992):</b> <input type="checkbox"/> • Disabilità intellettiva <input type="checkbox"/> • Disabilità motoria <input type="checkbox"/> • Disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> • Pluridisabilità <input type="checkbox"/> • Disturbi Neuropsichiatrici	<b>Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (certificati secondo la L. 170/2010):</b> <input type="checkbox"/> • Dislessia evolutiva <input type="checkbox"/> • Disortografia <input type="checkbox"/> • Disgrafia <input type="checkbox"/> • Discalculia	<b>Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013):</b> • Altre tipologie di disturbo non previste nella L. 170/2010 <input type="checkbox"/> • Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato <input type="checkbox"/> • Alunni con svantaggio socioeconomico <input type="checkbox"/> • Alunni con svantaggio socioculturale

<b>Piano Educativo Individualizzato</b>	<b>Piano Didattico Personalizzato</b>	<b>Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe)</b>
---	---------------------------------------	---

e...

“Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che - per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità”

(D.M. 27/12/2012)

*Sono i **BAMBINI “GIFTED”**: i bambini plusdotati, che hanno doti intellettive superiori alla norma. L’intelligenza viene stimata con strumenti diagnostici, tra cui il più noto è la Scala WISC. Il punteggio standard è fissato a un valore pari a 100. Sopra il valore di 115 si parla di alto potenziale, mentre 130 è la soglia della plusdotazione intellettiva. Molto spesso, anche per carenza di adeguate strategie didattiche, questi bambini finiscono per incorrere nell’insuccesso scolastico. Alcuni di loro sono persino individuati come soggetti con iperattività e deficit di attenzione. Tutto ciò può condurre a fenomeni molto negativi, ad una discrepanza tra i risultati scolastici e i potenziali intellettivi. La Direttiva del 27/12/2012 consente di annoverare queste problematiche nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali.*

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**L’iter legislativo, che ha portato il nostro Paese ad abbandonare l’istruzione “differenziale” per orientarsi verso un processo educativo d’integrazione in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da tappe importanti:**

☒ ★ con la legge 517/1977, si introduce il termine di “integrazione” riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si iniziano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni;

☒ ★ la legge 104/1992, costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. “Obiettivo dell’integrazione scolastica è ampliare l’accesso all’istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale.”

☒ ★ Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale nella costruzione dei processi di apprendimento: è intesa come la realizzazione di percorsi diversi all’interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell’individuo mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l’alunno.

★ Il passaggio fondamentale verso l’inclusione si trova nella legge 170/2010, con la quale si tutela il diritto all’apprendimento dei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, orientando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l’intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell’alunno.

☒ ★ Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, e le successive circolari e note di chiarimento, si delinea e precisa la strategia inclusiva nella scuola al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. ☒

★ Con il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, si declinano le norme che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali devono attuare per garantire le prestazioni necessarie all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Inoltre, il Decreto definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione attuata dalle Istituzioni Scolastiche.

Il concetto di **“INCLUSIONE”** si focalizza sul contesto educativo e ha come obiettivo la partecipazione e il successo formativo di tutti gli studenti, ciascuno con le proprie specifiche modalità. È coerente con la logica sottesa all’**ICF (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING)**, il nuovo sistema di certificazione della disabilità adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 e recepito dal nostro Paese con l’Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008. Il modello ICF considera la persona in modo globale, come un sistema complesso e interconnesso in cui interagiscono diversi fattori personali e ambientali, in un’ottica di salute e “funzionamento” e non di malattia. L’interazione di tutti questi fattori facilita l’apprendimento e contribuisce alla salute della persona. Alcuni concetti, sviluppati in ambito ICF, sono estremamente utili in ambito scolastico:

★ **funzionamento**, inteso come specifica risposta individuale all’insieme delle condizioni fisiche e mentali e all’interazione con l’ambiente circostante (es. una importante limitazione della mobilità determina un handicap diverso a seconda che il territorio sia provvisto o sprovvisto di adeguati servizi di trasporto);

★ **performance**, considerata come specifica situazione in cui può essere valutato il funzionamento individuale (es. un alunno con ADHD può reagire in modo estremamente diversificato in contesti diversi);

★ **barriera e facilitatore**, intesi come elementi appartenenti al contesto ambientale/sociale e alle caratteristiche personali che possono condizionare in misura più o meno determinante le performance dell’individuo.

Dal **1° gennaio 2019** la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale verranno sostituiti da un nuovo e unico documento, il **PROFILO DI FUNZIONAMENTO**, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione scolastica e che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI.

## **ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

### PREMESSA

I disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le Istituzioni Scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione, e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale rilevato, vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- ☒ • **Dislessia**, ossia disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- ☒ • **Disortografia**, ossia disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- ☒ • **Disgrafia**, ossia disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- ☒ • **Discalculia**, ossia disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

Occorre distinguere, inoltre, tra difficoltà e disturbo:

- ☒ ★ **difficoltà**: non è innata, è modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato; è automatizzabile anche se in tempi dilatati;

☒ ★ **disturbo:** è innato; è resistente all'intervento didattico; è resistente ad interventi volti all'automatizzazione.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN RIFERIMENTO AI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

☒ ★ DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche"

★ Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 "Iniziativa relativa alla dislessia"

☒ ★ Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 "Iniziativa relativa alla dislessia"

★ Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione

☒ ★ Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

☒ ★ **Legge 8 ottobre 2010 n. 170** Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

☒ ★ Linee Guida *allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono strategie e strumenti compensativi.*

### **ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE**

#### PREMESSA

La normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) e l'ICF estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

☒ • **Disturbi Evolutivi Specifici** (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.

☒ • **Svantaggio socioeconomico**

☒ • **Svantaggio linguistico e culturale**

☒ • **Altro** (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Si potrà utilizzare, a tal fine, una scheda di osservazione.

La mancata condivisione della famiglia non esime i docenti dalla sua stesura, anche perché questo documento è parte integrante degli atti di documentazione della progettazione docente.

#### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

★ Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

☒ ★ Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013 "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

- ☒ ★ *Circolare ministeriale n. 8 “Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusività scolastica”*
- ☒ ★ *C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010 “Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”*
- ☒ ★ *C.M. n. 24 dell’1/3/2006 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”*